



COMUNICATO UFFICIALE N. 432
Stagione Sportiva 2022/2023

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 413/AA al n. 416/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA 21 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 413/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 651 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Carlo D'ALONZO, Maurizio ALFONSI, e della società A.S.D. CASAL BARRIERA, avente ad oggetto la seguente condotta:

CARLO D'ALONZO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Casal Barriera, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall'art. art. 39, let. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver fatto svolgere, quantomeno dal 18.7.2022 al 18.3.2023, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel campionato Juniores Under 19 del Lazio al sig. Maurizio Alfonsi, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

MAURIZIO ALFONSI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Casal Barriera, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall'art. art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Casal Barriera partecipante al Campionato Juniores Under 19 del Lazio, quantomeno dal 18.7.2022 al 18.3.2023, nonostante fosse sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. CASAL BARRIERA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Carlo D'ALONZO e Maurizio ALFONSI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Maurizio ALFONSI e dal Sig. Carlo D'ALONZO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CASAL BARRIERA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per

il Sig. Carlo D'ALONZO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Maurizio ALFONSI, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. CASAL BARRIERA;

- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 414/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1011 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Loris GERVASI, e della società A.S.D. ANGELANA 1930, avente ad oggetto la seguente condotta:

LORIS GERVASI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Angelana 1930, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, al termine della gara Sansepolcro – Angelana disputata il 12.3.2023 e valida per il campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Umbria, a mezzo di un'intervista condivisa sulla piattaforma web "youtube", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro e dell'assistente arbitrale della citata gara;

A.S.D. ANGELANA 1930, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, e 23, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Loris GERVASI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Loris GERVASI e dal Sig. Nilo DELLA NAVE, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ANGELANA 1930;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Loris GERVASI, e di € 300 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ANGELANA 1930;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA 21 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 415/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 647 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Miha HRESCAK e della società C.S.D. ZARJA ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

MIHA HRESCAK, calciatore richiedente il tesseramento per la C.S.D. Zarja A.S.D. ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in data 5.10.2022 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società C.S.D. Zarja A.S.D., sottoscritto unitamente ai propri genitori sigg.ri Hrescak Matej e Fabiancic Hrescak Valentina, la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è stato mai tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

C.S.D. ZARJA ASD, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società nel cui interesse il sig. Miha HRESCAK ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Miha HRESCAK e dal Sig. Robert KALC, in qualità di legale rappresentante, per conto della società C.S.D. ZARJA ASD;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Miha HRESCAK, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società C.S.D. ZARJA ASD;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 416/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 547 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Andrea Massimiliano CULTRONA e della società A.S.D. POLISPORTIVA GIOIOSA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA MASSIMILIANO CULTRONA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Polisportiva Gioiosa, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND, per avere lo stesso omesso di trasmettere a quest'ultimo, entro il termine del 24 gennaio 2022, copia dei certificati attestanti l'idoneità all'attività agonistica per la stagione sportiva 2021 - 2022 relativi ai calciatori sigg.ri Buzzanca Matteo, Celi Marco, Collura Andrea, Crescibene Giuseppe, Cultrona Giuseppe, Galati Gianluca, Gugliotta Marco, Oddo Salvatore, Regina Luciano, Sidoti Andrea, Spinella Tindaro, Toto Luca Francesco, Zuccarelli Luca, Caserta Marco, Cicero Diego, Siragusano Giacomo e Fiore Davide;

A.S.D. POLISPORTIVA GIOIOSA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal Sig. Andrea Massimiliano CULTRONA così come descritta nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea Massimiliano CULTRONA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. POLISPORTIVA GIOIOSA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione per il Sig. Andrea Massimiliano CULTRONA e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. POLISPORTIVA GIOIOSA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina